

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2137

Vol. 1973/0388

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2137 def.

Bruxelles, 21 dicembre 1973

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa all'armonizzazione delle procedure
d'immissione in libera pratica delle merci

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Come in un dato paese la protezione doganale deve essere applicata secondo regole uniformi, ugualmente nell'unione doganale costituita dalla C.E.E., i dazi della Tariffa doganale comune ed i prelievi agricoli (o altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune) devono essere percepite secondo regole uniformi in ciascuno degli Stati membri. Nell'assenza di tale uniformità il carattere "comune" della tariffa doganale e della politica agricola sarebbe seriamente compromesso e ne risulterebbero distorsioni di trattamento fra gli importatori, del tutto incompatibili con la nozione stessa di unione doganale.

Tale uniformità nell'applicazione dei dazi doganali e dei prelievi agricoli (o altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune) non riguarda soltanto ciò che si è convenuto di chiamare "gli elementi della tassazione" (quantità, specie, origine, valore). Riguarda anche la procedura seguita per lo sdoganamento delle merci.

Ora, è giocoforza constatare che le regole di procedura attualmente in vigore nei differenti Stati membri sono, su più punti, estremamente divergenti. Tali divergenze riguardano principalmente:

a) la definizione di dichiarante (persone abilitate a procedere allo sdoganamento delle merci;

b) il contenuto della dichiarazione (numero e precisione delle enunciazioni richieste);

c) le conseguenze giuridiche dell'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione (carattere più o meno intangibile della dichiarazione accettata);

d) la data da prendere in considerazione per la determinazione dei tassi applicabili (in particolare in materia di prelievi agricoli);

e) le facilitazioni più o meno larghe accordate al dichiarante per la determinazione della sua dichiarazione;

f) le condizioni nelle quali si effettua la verifica delle merci (per esempio, sobbarco delle spese di analisi).

Le divergenze constatate su tutti questi punti hanno una incidenza diretta sul carico pecuniario che deve sobbarcarsi l'importatore. Non soltanto esse possono condurre, in situazioni identiche, alla percezione dei dazi doganali o dei prelievi agricoli differenziati secondo gli Stati membri in cui lo sdoganamento è effettuato, ma si traducono anche in costi di sdoganamento diversi, aumentando in tal modo le disparità di applicazione di una protezione doganale o agricola la quale non ha di "comune" che il nome.

Inoltre, non è stata fatta nella maggior parte degli Stati membri alcuna distinzione tra l'immissione in libera pratica delle merci (nozione comunitaria definita all'articolo 10, paragrafo 1, del Trattato di Roma) e l'immissione al consumo di queste stesse merci (nozione nazionale comportante l'applicazione di tutte le disposizioni, in particolare di ordine fiscale, alla cui osservazione è subordinata la libera disposizione delle merci nello Stato membro importatore). Ne consegue che, nel momento attuale, l'immissione in libera pratica di una merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale tale merce deve essere consumata è praticamente esclusa, salvo a sobbarcarsi grosse spese. Una siffatta situazione costituisce una fonte supplementare di distorsione di trattamento tra gli importatori comunitari, a seconda degli Stati membri in cui sono installati. In effetti, il tasso del dazio doganale, o l'importo del prelievo agricolo, applicabile alla merce considerata può variare in proporzioni sensibili tra il momento in cui tale merce arriva nello Stato membro mediante il quale si effettua l'importazione e quello in cui nello Stato membro di destinazione è immessa al consumo (gli importatori installati in ciascuno di questi due Stati membri possono da quel momento essere sottoposti a regimi di tassazione differenti qualora le loro merci siano state importate contemporaneamente nella Comunità).

In una unione doganale delle dimensioni della CEE, tale situazione è diventata sempre più frequente, in particolare sul piano dei prelievi agricoli, ed è quindi urgente mettervi fine.

Questa breve esposizione delle conseguenze che risultano dalle disparità delle disposizioni nazionali attualmente in vigore nel campo delle procedure di sdoganamento delle merci e dal loro insufficiente adattamento alla situazione conseguente all'esistenza dell'unione doganale, indica che tali disposizioni hanno una incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato comune.

Nell'assicurare condizioni uniformi di applicazione dei dazi della tariffa doganale comune, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli e delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, l'instaurazione di una regolamentazione comunitaria nel campo delle procedure di sdoganamento delle merci deve avere essenzialmente come oggetto l'eliminazione delle cause amministrative dell'ineguaglianza di trattamento tra gli importatori. Essa avrà contemporaneamente come conseguenza di sopprimere una delle possibili cause di distorsione di traffico e di spostamento artificiale di attività.

Le disposizioni comunitarie da elaborare in materia trovano tuttavia il loro limite nel fatto che numerose misure applicabili all'importazione di una merce restano allo stadio attuale di competenza nazionale. Non è dunque possibile mettere a punto una procedura unica di sdoganamento suscettibile di essere applicata per l'immissione in consumo delle merci in ciascuno degli Stati membri, ma conviene limitarsi alle regole indispensabili per l'immissione in libera pratica di queste merci ai sensi dell'articolo 10 § 1 del Trattato di Roma.

./.

Anche se deprecabile, tale situazione presenta effettivamente solo un inconveniente minore, dal momento che le misure necessarie possono essere prese sul piano nazionale affinché la procedura comunitaria di immissione in libera pratica serva anche da supporto all'immissione in consumo delle merci importate dai paesi terzi.

Le disposizioni della presente proposta di direttiva si ispirano, in gran parte, alle più moderne disposizioni nazionali in materia di sdoganamento delle merci. Senza nuocere all'applicazione corretta dei dazi della tariffa doganale comune, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli e delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, esse tendono ad escludere ogni formalità superflua generatrice di spese. Inoltre, prevedono l'applicazione, in certe circostanze, di regole di procedura più elastiche, atte a rispondere tanto alle esigenze della crescente attività economica e commerciale della Comunità che ai nuovi metodi di gestione amministrativa in evoluzione (in particolare nel campo dell'informatica).

Nell'ottica della Commissione, queste regole particolari di procedura dovrebbero trovare un campo di applicazione sempre più vasto; ciò condurrà ad una semplificazione sensibile delle formalità attualmente richieste nella maggior parte degli Stati membri. Anche nel caso della utilizzazione della procedura normale (nettamente più elastica che la maggior parte delle procedure nazionali attuali), il solo fatto che il detentore di merci - e dei documenti che vi si riferiscono - potrà ormai procedere all'immissione in libera pratica di una merce, in qualunque luogo della Comunità esso sia installato, e ciò secondo regole armonizzate, costituirà una facilitazione considerevole in confronto alla situazione attuale.

Benché precise in se stesse, le disposizioni della presente proposta di direttiva richiederanno, tuttavia, un certo numero di misure di applicazione allo scopo di garantirne l'uniforme applicazione in

tutta la Comunità. A tal fine si prevede di ricorrere, nella misura necessaria, al Comitato della regolamentazione doganale generale, la cui istituzione è stata proposta dalla Commissione nella sua proposta di regolamento del Consiglio relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1).

Fondata sull'articolo 100 del Trattato, la presente proposta di direttiva richiede il parere del Parlamento europeo nonché quello del Comitato economico e sociale.

(1) Cfr. documento COM(73) 2081 def. del 13.12.1973

Proposta di direttiva del Consiglio
relativa all'armonizzazione delle procedure
d'immissione in libera pratica delle merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunità è fondata su un'unione doganale;

considerando che, fatte salve le misure transitorie previste nel titolo I, capitolo 1 della parte quarta dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati (1), l'instaurazione dell'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, c a p o 1, parte seconda del Trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri, alla fissazione ed alla instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi;

considerando che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito, cui si è proceduto congiuntamente con gli Stati membri, ha però posto in luce la necessità

./.

di determinare in talune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili all'instaurazione di una legislazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune e delle diverse imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune;

considerando che a tale fine, il Consiglio ha già adottato, tra l'altro, la direttiva del 30 luglio 1968, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative 1) all'introduzione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità, 2) alla temporanea custodia di tali merci (2) e qui di seguito denominata "direttiva relativa all'introduzione in dogana delle merci"; nonché la direttiva del 4 marzo 1969, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative al pagamento differito dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli (3) e qui di seguito denominata "direttiva relativa al pagamento differito";

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del Trattato, l'immissione in libera pratica di una merce importata da un paese terzo in uno Stato membro produce i suoi effetti in tutta la Comunità; che tale operazione riveste conseguentemente un carattere specificatamente comunitario e si differenzia, in ciò, dalla immissione in consumo della stessa merce che esige, tra l'altro, l'applicazione di diverse disposizioni nazionali, in particolare di ordine fiscale, e non può dunque intervenire che nello Stato membro in cui tale merce è effettivamente consumata;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri fissano norme di procedura che, nella più parte dei casi, sono concepite esclusivamente per l'immissione in consumo delle merci; che ne consegue che l'immissione in libera pratica delle citate merci non può sovente intervenire isolatamente, in particolare per l'ulteriore immissione in consumo in un altro Stato membro;

./.

(2) G.U. L 194 del 6.8.1968, pag. 13 (direttiva 68/312/CEE)

(3) G.U. L 58 dell'8.3.1969, pag. 14 (direttiva 69/76/CEE)

considerando che tali disposizioni presentano, tra l'altro, alcune disparità importanti che hanno per effetto l'applicazione in condizioni diverse sia dei dazi della tariffa doganale comune, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, che delle altre disposizioni comunitarie alle quali eventualmente è subordinata l'immissione in libera pratica delle merci; che le distorsioni di trattamento che ne risultano per gli importatori della Comunità, secondo lo Stato membro in cui si effettuano le formalità di sdoganamento, possono condurre a sviamento di traffico e a trasferimenti artificiali di attività;

considerando che tali disposizioni hanno una incidenza diretta sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che, tenuto conto del grado di realizzazione dell'unione doganale, occorre stabilire norme comuni di procedura per l'immissione in libera pratica delle merci, almeno sotto forma di direttiva; che tali norme possono parimenti servire per l'immissione al consumo delle stesse merci nello Stato membro importatore;

considerando che tali norme comuni devono permettere di assicurare una corretta applicazione sia dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, che delle altre disposizioni comunitarie alle quali è subordinata eventualmente l'immissione in libera pratica delle merci; che tali norme devono tuttavia escludere ogni formalità superflua; che devono, inoltre, essere sufficientemente flessibili per poter essere adattate a diverse circostanze e tenere conto dell'evoluzione della tecnica amministrativa, in particolare sul piano dell'informatica;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme di tali norme comuni e, a tal fine, prevedere una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità di applicazione in un termine adeguato; che bisogna far ricorso al Comitato per la regolamentazione doganale generale, istituito con il regolamento (CEE) n. del Consiglio, del , relativo alla importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale,⁽⁴⁾ al fine di organizzare una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in tale settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate nel quadro di specifiche regolamentazioni comunitarie, la presente direttiva fissa la norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri relative alla immissione in libera pratica delle merci, ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 del Trattato che istituisce la CEE,

- che sono state condotte in dogana e eventualmente vincolate al regime di temporanea custodia nelle condizioni previste nella direttiva relativa all'introduzione in dogana delle merci,

oppure

- che sono state preventivamente vincolate ad un altro regime doganale.

./.

(4) Cfr. documento COM(73) 2081 def. del 13.12.1973

Titolo I

Regime generale

Articolo 2

L'immissione in libera pratica delle merci di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione in dogana di una dichiarazione d'immissione in libera pratica, qui di seguito denominata "dichiarazione".

Articolo 3

La dichiarazione può essere compilata da ogni persona fisica o giuridica domiciliata nella Comunità, in grado di presentare ai servizi doganali le merci nonché tutti i documenti necessari per l'accettazione della dichiarazione.

La persona fisica o giuridica che compila la dichiarazione è qui di seguito denominata "il dichiarante".

Articolo 4

1. La dichiarazione deve essere compilata per iscritto e sottoscritta dal dichiarante.

Essa deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione delle merci e all'applicazione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli e delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, nonché di tutte le altre regolamentazioni comunitarie che devono essere rispettate in materia d'immissione in libera pratica delle merci.

2. Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per permettere la corretta applicazione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli e delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, nonché delle altre regolamentazioni comunitarie che devono essere rispettate in materia d'immissione in libera pratica delle merci.

3. I servizi doganali possono eccezionalmente accordare un termine per completare una dichiarazione priva di alcune delle indicazioni previste al paragrafo 1, comma secondo, nonché per produrre uno o più documenti di cui al paragrafo 2. Il rilascio delle merci per l'immissione in libera pratica previsto all'articolo 13, può essere in tal caso subordinato alla costituzione di una garanzia.

Le indicazioni necessarie alla identificazione delle merci devono, in ogni caso, figurare nella dichiarazione.

Articolo 5

Le persone che in virtù dell'articolo 3 sono abilitate a compilare la dichiarazione e che a tal fine non dispongono di tutti gli elementi necessari, sono autorizzate, nelle condizioni stabilite dai servizi doganali, a esaminare preventivamente le merci ed a prelevare campioni.

./.

Articolo 6

1. La dichiarazione puo' essere presentata in un qualsiasi ufficio doganale della Comunità competente per l'immissione in libera pratica delle merci alle quali essa si riferisce.
2. Qualora si faccia applicazione delle disposizioni della nota complementare 3 della Sezione XVI della Tariffa doganale comune, deve essere presentata una dichiarazione per ogni parte di macchina che formi oggetto di una spedizione separata.
3. I servizi doganali possono consentire che la dichiarazione sia presentata prima dell'arrivo delle merci. L'autorizzazione dei servizi doganali per tale presentazione puo', tuttavia, comportare, secondo le circostanze, un termine determinato.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, sono nulle le dichiarazioni irregolari nella forma o non accompagnate dai documenti la cui presentazione è obbligatoria.

Sono parimenti nulle le dichiarazioni presentate in un ufficio doganale non competente per l'immissione in libera pratica delle merci, o che si riferiscono a merci non conformi alle regolamentazioni comunitarie che devono essere rispettate in materia d'immissione in libera pratica delle merci.

Articolo 8

1. Le dichiarazioni riconosciute regolari dai servizi doganali sono dagli stessi immediatamente accettate secondo le forme previste in ciascuno Stato membro.

Tuttavia, qualora in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, sia stata presentata una dichiarazione prima dell'arrivo delle merci, detta dichiarazione può essere accettata soltanto dopo l'arrivo delle merci stesse all'ufficio doganale o nei luoghi designati dai servizi doganali e a condizione che siano soddisfatte le formalità previste all'articolo 3 della direttiva relativa all'introduzione in dogana delle merci.

2. La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla dichiarazione stessa. Essa costituisce la data certa per l'applicazione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli e delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, nonché di tutte le disposizioni che devono essere rispettate per l'immissione in libera pratica delle merci.

Articolo 9

1. Le dichiarazioni accettate alle condizioni previste all'articolo 8 possono essere modificate dal dichiarante in ciò che riguarda le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Tuttavia, tali modifiche possono essere autorizzate soltanto se i servizi doganali non hanno rilasciato le merci e se nessuna infrazione è stata riscontrata a carico del dichiarante.

I servizi doganali possono ammettere che le modifiche di cui al comma precedente siano effettuate mediante presentazione di una nuova dichiarazione, sostitutiva della dichiarazione primitiva. La data di accettazione della nuova dichiarazione deve essere quella dell'accettazione della dichiarazione primitiva.

./.

2. In caso di necessità debitamente giustificata, i servizi doganali possono parimenti autorizzare il dichiarante, alle stesse condizioni di quelle previste nel paragrafo 1, primo comma, a ritirare la dichiarazione o a sostituirla con un'altra avente un regime doganale diverso.

Articolo 10

1. I servizi doganali procedono, se lo ritengono opportuno, alla visita di tutte o parti delle merci dichiarate.

2. La visita delle merci si deve compiere nei luoghi a tale scopo destinati e durante le ore di apertura degli uffici doganali.

Tuttavia, su domanda e a spese del dichiarante, il servizio doganale può permettere che la visita si esegua fuori dai luoghi ordinariamente assegnati ed oltre l'orario normale.

3. Il trasporto delle merci nei luoghi di visita, il disimballaggio, l'imballaggio ed ogni altra manipolazione necessaria per la visita sono effettuati dal dichiarante e sotto la sua responsabilità. Egli ne assume le spese in ogni caso.

4. Le merci trasportate nei luoghi di visita possono essere rimosse o manipolate soltanto con l'autorizzazione dei servizi doganali.

5. La visita delle merci si effettua con il concorso del dichiarante o di altra persona che agisca per conto dello stesso. Quando, nei termini fissati dai servizi doganali, la visita non ha potuto essere intrapresa a seguito dell'assenza del dichiarante o del suo rappresentante, gli Stati membri fissano le condizioni nelle quali tale visita può avere luogo.

6. In occasione della visita delle merci, i servizi doganali possono prelevare campioni sia per inviarli all'analisi che per un controllo approfondito.

Le spese di analisi o di controllo sono a carico dell'amministrazione.

Articolo 11

1. I dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i prelievi agricoli e le altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, nonché le altre misure comunitarie previste nei riguardi delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, si applicano secondo il risultato di visita effettuata dalle competenti autorità per quanto concerne sia le indicazioni della dichiarazione ed i documenti ivi allegati, che la verifica eventuale delle merci.

In caso di verifica parziale, i risultati di tale verifica sono estesi all'insieme delle merci oggetto della dichiarazione.

Tuttavia, in caso di contestazione dei risultati della verifica parziale, il dichiarante può chiedere che sia sottoposta a verifica la totalità della merce oggetto della dichiarazione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, non ostano ad una eventuale rettifica della tassazione giustificata dai risultati di controllo effettuati ulteriormente dai servizi doganali.

Articolo 12

1. Fatte salve le norme particolari applicabili nel quadro di regolamentazioni comunitarie generali o specifiche, nonché le disposizioni dei paragrafi 2-4, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i prelievi agricoli e le altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune sono riscossi secondo i tassi e gli ammontari in vigore alla data di accettazione della dichiarazione. La stessa data deve essere presa in considerazione per la determinazione degli altri elementi della tassazione, nonché per l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie che devono essere rispettate in materia d'immissione in libera pratica delle merci.

2. Nel caso in cui dopo l'accettazione della dichiarazione, ma comunque prima che sia stata data dai servizi doganali l'autorizzazione per l'uscita della merce, intervenga una riduzione nell'aliquota dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente, dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune applicabili ad una merce dichiarata per l'immissione in libera pratica, il dichiarante può chiedere l'applicazione dell'aliquota o dell'ammontare più favorevole.

Tuttavia, tali disposizioni non si applicano:

- a) quando l'autorizzazione per l'uscita della merce non sia stata data per ragioni imputabili al solo dichiarante,
- b) quando le merci siano soggette a prelievi agricoli oggetto di una prefissazione.

./.

3. Quando una merce importata da un paese terzo è trasportata, vincolata al regime del transito comunitario, dall'ufficio doganale d'entrata nella Comunità verso un altro ufficio doganale per essere in quest'ultimo dichiarata per l'immissione in libera pratica, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i prelievi agricoli o le altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune applicabili a tale merce, sono quelli in vigore alla data di rilascio del documento doganale di transito comunitario (procedura esterna) sempre che

- a) il dichiarante sia in grado di provare che alla stessa data era stato chiesto all'ufficio doganale di partenza il beneficio delle disposizioni del presente paragrafo,
- b) a tale data siano validi i documenti alla cui presentazione è, stante il caso, subordinata l'immissione in libera pratica della merce considerata.

Le stesse disposizioni si applicano quando la merce è trasportata verso un ufficio doganale situato all'interno della Comunità, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 o dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 542/69, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario (1). In tal caso, la data di presa in carico delle merci dall'ufficio doganale di entrata si sostituisce alla data di rilascio del documento doganale di transito comunitario prevista nel paragrafo precedente.

Nei casi in cui si ricorra alle disposizioni del presente paragrafo, l'immissione in libera pratica delle merci si deve effettuare subito dopo il loro arrivo all'ufficio doganale di destinazione o nei luoghi designati da tale ufficio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'immissione in libera pratica di ciascuno degli elementi di macchine inviati "a riprese" con applicazione dei dazi doganali previsti nei riguardi delle macchine complete, in conformità delle disposizioni della nota complementare 3 della Sezione XVI della tariffa doganale comune.

./.

(1) G.U. L 77 del 29 marzo 1969, pag. 1

Articolo 13

I servizi doganali autorizzano l'uscita delle merci soltanto se i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i prelievi agricoli o le altre imposizioni applicabili nel quadro della politica agricola comune sono stati pagati o garantiti ovvero differiti secondo le condizioni previste nella direttiva relativa al pagamento differito.

Titolo II

Regimi particolari

Articolo 14

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 15-19, le disposizioni del Titolo I si applicano alle procedure particolari d'immissione in libera pratica previste in questi articoli.

Articolo 15

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni particolari previste nei riguardi delle spedizioni per posta e dei pacchi postali, gli Stati membri possono stabilire che le merci importate per dei fini non commerciali nonché le merci di esiguo valore, in particolare quelle contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, formino oggetto di una dichiarazione verbale o di una dichiarazione tacita.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, non è tenuto ad essere domiciliato nella Comunità il dichiarante autorizzato a fare una dichiarazione verbale.

Articolo 16

1. I servizi doganali possono autorizzare il dichiarante a fornire o a riassumere ulteriormente alcune indicazioni della dichiarazione sotto forma di dichiarazioni complementari aventi carattere globale, periodico o riepilogativo.

2. Le indicazioni delle dichiarazioni complementari costituiscono, con le indicazioni delle dichiarazioni alle quali esse rispettivamente si riferiscono, un atto unico ed indivisibile che prende efficacia alla data di accettazione della dichiarazione iniziale corrispondente.

Articolo 17

1. A condizione che facilitazioni analoghe siano ad una impresa concesse per quanto concerne l'immissione in consumo delle merci importate da paesi terzi, ogni impresa può essere autorizzata dai servizi doganali a trasportare o a far trasportare tali merci nei propri locali o in altri luoghi a tal fine designati, allo scopo di poterne disporre senza che esse siano presentate ai servizi doganali al momento del loro arrivo a destinazione e prima che venga presentata la relativa dichiarazione.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle merci importate direttamente da paesi terzi nonché alle merci che provengono da una zona franca o che si trovano vincolate ad un regime doganale che comporti la sospensione dai dazi doganali, dalle tasse di effetto equivalente, dai prelievi agricoli e dalle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune.

2. Le merci devono essere prese in carico nelle scritture contabili dell'impresa subito dopo il loro arrivo a destinazione.

3. Nel termine stabilito dai servizi doganali, l'impresa deve presentare all'ufficio doganale designato la dichiarazione relativa alle merci importate nelle condizioni previste nel presente articolo.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, la data in cui l'impresa prende in carico le merci nelle scritture contabili si sostituisce alla data di accettazione della dichiarazione relativa a tali merci.

4. A condizione che le disposizioni del paragrafo 3, comma secondo, restino integre e fatte salve, ove occorra, le disposizioni dell'articolo 19, i servizi doganali possono ammettere che tali merci formino oggetto di dichiarazioni di regolarizzazioni globali o periodiche.

5. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni stabilite dai servizi doganali. Tali servizi possono in particolare esigere, nelle forme che essi determinano, che l'impresa dia comunicazione immediata di ogni arrivo di merci a destinazione.

L'autorizzazione può essere limitata a determinate merci designate dai servizi doganali. Essa è revocabile.

6. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo fa salva la facoltà dei servizi doganali di esercitare tutti i controlli necessari per assicurare la regolarità delle operazioni.

Articolo 18

I beneficiari delle disposizioni degli articoli 16 e 17 devono impegnarsi, presso i servizi doganali, a conformarsi alle particolari obbligazioni che ne risultano. Tali servizi possono al riguardo esigere una garanzia, determinandone la forma e l'ammontare.

Articolo 19

1. La dichiarazione scritta di cui all'articolo 4 può essere sostituita con l'invio, all'ufficio doganale competente, dei dati codificati, o stabiliti in una qualsiasi altra forma determinata dai servizi doganali, corrispondente alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte, ai fini di un loro trattamento con calcolatore elettronico.
2. I servizi doganali stabiliscono le condizioni nelle quali si effettua l'invio di tali dati.

Titolo III

Disposizioni finali

Articolo 20

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni eventualmente adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie relative alle imposte indirette ed alle misure di compensazione previste all'articolo 99 del Trattato, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri possono prescrivere che le procedure previste nella presente direttiva siano parimenti utilizzate per l'applicazione delle misure nazionali che devono essere rispettate in materia di immissione in consumo delle merci dichiarate per la libera pratica.
2. Le competenti autorità nazionali adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire, all'interno della Comunità, la libera circolazione delle merci immesse unicamente in libera pratica.

Le merci in libera pratica possono essere a tale riguardo vincolate ad un regime doganale che garantisca il rispetto delle misure nazionali che devono essere rispettate in materia d'immissione in consumo delle merci. Quando le merci sono destinate ad essere trasportate immediatamente in un altro Stato membro, devono essere vincolate ad un regime doganale che ne assicuri la libera circolazione nella Comunità.

Articolo 21

Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 18 e 19 della presente direttiva sono adottate secondo la procedura definita all'articolo 8 del regolamento (CEE) N.

Articolo 22

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il
2. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Consiglio

Il Presidente